



COMUNE DI OLLOLAI

Provincia di Nuoro

VIA MAZZINI N.2 – CAP 08020

TEL.0784/51051 – FAX 0784/51499

Prot.n. 2280 del 03/06/2020

Albo n. 86 del 03/06/2020

ORDINANZA N. 13 DEL 03/06/2020

OGGETTO: “PRESCRIZIONI ANTINCENDIO E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI ANNO 2020”.

IL SINDACO

VISTE le Prescrizioni Regionali Antincendi 2020-2022 (Allegato alla D.G.R. n.22/3 del 23/04/2020);
VISTA la nota RAS prot.n.2020/35223 con cui si autorizza per le aree con altitudine superiore a m 500 slm, la proroga del termine di pulizia previsto dagli articoli 12 e 13 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2020 al 30 giugno 2020;

VISTA l’ordinanza sindacale n.6 del 19/06/02 (“Disposizioni per l’igiene dell’abitato”);

VISTO il D.Lgs. n.267/00;

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno, erbacce e materiale secco di qualsiasi natura può causare gravi problemi di ordine sanitario, per la presenza di insetti, ma soprattutto gravi pericoli di incendio;

NELL’OTTICA della profilassi e della lotta alle zecche ed agli insetti nocivi;

ORDINA

CHE ENTRO IL 30 GIUGNO 2020 SIANO PUNTUALMENTE ESEGUITE:

A) le seguenti prescrizioni antincendi di cui all’allegato alla D.G.R. n.22/3 del 23/04/2020:

a)I proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima.

b)I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui punto n.1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri.

c)I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

d)I proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’articolo 28, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.

e)I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui n.1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

L'inadempienza alle prescrizioni sarà punita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 dell'Allegato alla D.G.R. n.22/3 del 23/04/2020 "Prescrizioni Regionali Antincendi 2020/2022 (sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 10.329,00)

B) le seguenti prescrizioni antincendi:

- I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo - di terreni, cortili o spiazzi all'interno del centro abitato, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi.

L'inadempienza sarà punita con una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500 (articolo 7bis del D.LGS n.267/00).

C) E' vietato il ricovero, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, equini, suini, caprini e animali da cortile) nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche, nonché tenere all'interno del perimetro urbano accumuli di letame o di altre immondizie (materiali ferrosi, materiale infiammabile di qualsiasi natura, ecc.).

L'inadempienza sarà punita con una sanzione amministrativa da euro 51 a euro 154 (Ordinanza Sindacale n.6 del 19/06/2002).

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa, per quanto di competenza, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Ollolai e alla Stazione Forestale e di V.A. di Gavoi.

AVVERTE

- Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme.
- Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034 e ss.mm.ii., o in alternativa, entro 120 giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- Che il responsabile del procedimento inerente la presente ordinanza è il Responsabile Unico del Comune di Ollolai Ing. Davide Soro.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza.

DEMANDA

A tutto il personale indicato dall'articolo 26 delle "Prescrizioni Regionali Antincendi 2020-2022" la vigilanza sul tassativo rispetto delle Prescrizioni Regionali Antincendio citate e di quelle imposte con la presente ordinanza ai fini dell'applicazione delle sanzioni per le violazioni eventualmente accertate.

Ollolai li 03/06/2020

IL SINDACO
F.to Efsio Arbau